

DGR 1310 DD. 21.5.2004

VISTA la legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, art. 1, comma 25;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. che approva il “Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico” (Regolamento forestale);

VISTI in particolare:

1. il Capo III – Pianificazione forestale - articolo 7 comma 1 ed articolo 8 comma 1;
2. il Capo IV – Tagli boschivi, progetti e procedure - articolo 9 comma 1;
3. il Capo V – Infrastrutture per l'esbosco per via terrestre ed aerea ed imprese boschive - art. 13 comma 5;

del Regolamento forestale, che prevedono l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle direttive generali rispettivamente per la redazione dei piani di gestione forestale e dei piani integrati particolareggiati, dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco;

RITENUTO, al fine di consentire alle relative norme del regolamento forestale di poter essere pienamente efficaci, di procedere all'approvazione delle direttive tecniche riguardanti i vari settori indicati;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le direttive generali previste dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. e contenute nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato A) Piani di gestione forestale (P.G.F.);
 - Allegato B) Piani integrati particolareggiati (P.I.P.);
 - Allegato C) Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale (P.R.F.A.);
 - Allegato D) Pianificazione e realizzazione delle vie terrestri di esbosco;
 - Allegato E) Pianificazione e realizzazione delle vie aeree di esbosco.
- 2) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.DEL.....

DIRETTIVE PER I PIANI DI GESTIONE DELLE PROPRIETA' FORESTALI
(art. 7 D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. "Regolamento Forestale")

1. Obiettivi generali della pianificazione

Gli scopi generali della pianificazione forestale regionale possono essere riassunti nei seguenti sei punti, elencati in ordine prioritario:

- garantire o ripristinare il funzionamento dei sistemi forestali;
- massimizzare la capacità di ciascuna formazione a soddisfare la funzione prevalente attribuita;
- prevenire o contenere gli effetti dei fenomeni naturali che per la loro entità potrebbero pregiudicare l'esistenza del bosco alterando profondamente uno stato di equilibrio adatto anche al soddisfacimento delle esigenze umane;
- consentire alla proprietà una programmazione economica capace anche di valorizzare al massimo la risorsa legno;
- fornire gli strumenti per una programmazione e un coordinamento a lungo termine per la realizzazione delle infrastrutture;
- dare informazioni utili per vari scopi, con particolare riferimento alla difesa del suolo, all'approvvigionamento idrico ed alla salvaguardia naturalistica, ambientale e della diversità biologica.

Di norma i primi tre obiettivi di piano sono da perseguire a livello particellare mentre gli ultimi tre riguardano invece l'intera proprietà.

I parametri, l'articolazione interna e i contenuti dei singoli obiettivi saranno fissati nelle direttive specifiche che verranno emanate dal Servizio competente in materia di selvicoltura (Verbale delle Direttive) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Forestale.

2. Indirizzi generali di pianificazione

Gli indirizzi da seguire per la pianificazione forestale sono i seguenti:

- a- recepimento ed elaborazione critica degli studi effettuati per i boschi della regione e dei nuovi approcci gestionali così come contenuto nelle risoluzioni delle Conferenze di Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) che definiscono le linee guida pan-europee per una Gestione Forestale Sostenibile;
- b- ottimizzazione e diversificazione dell'espletamento delle funzioni svolte dalle foreste in particolare di quelle produttive, protettive (eteroprotezione,

autoprotezione, idroprotezione e protezione delle rarità faunistiche), ambientali, turistico-ricreative e paesaggistiche;

- c- valorizzazione di tutte le componenti produttive con particolare riguardo al recupero a fini energetici delle biomasse provenienti dagli scarti delle utilizzazioni boschive;
- d- articolazione dell'elaborato in una sezione generale standardizzata simile per tutti i Piani e in parti specialistiche in cui le tipicità e le particolarità delle diverse formazioni interessate trovino adeguato risalto ed approfondimento;
- e- individuazione di procedure innovative da adottare nei rilievi, dove l'innovazione deve intendersi estesa oltre che alla strumentazione tecnologica anche alla natura delle informazioni da acquisire per la verifica degli indicatori di sostenibilità della gestione forestale;
- f- definizione dei parametri del Piano secondo un approccio analitico e verificabile in modo da permettere una più agevole azione di controllo e un reale collegamento fra pianificazione e gestione;
- g- adozione di tutte le soluzioni informatiche possibili per dotarsi di un archivio di dati facilmente consultabile e implementabile;
- h- inserimento nel piano, per le proprietà forestali che aderiscono o intendono aderire al sistema di certificazione forestale PEFC, degli indicatori previsti dal Protocollo d'intesa tra Associazione Regionale PEFC Friuli-Venezia Giulia e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Forestali e Naturali stipulato in data 19 febbraio 2004.

3. Strumenti della pianificazione

Gli strumenti di pianificazione della gestione dei boschi sono:

- a- Piani di Gestione Forestale (PGF)
- b- Piani Integrati Particolareggiati (PIP)
- c- Progetti di Riqualificazione Forestale ed Ambientale (PRFA)

Il Piano di Gestione Forestale (PGF) è lo strumento base su cui si articola la gestione dei comprensori forestali. La sua adozione è obbligatoria per le proprietà pubbliche di estensione significativa, mentre è facoltativa per le proprietà private. In esso sono raccolte tutte le informazioni tecniche riguardanti i complessi forestali della proprietà e sono individuate le linee di intervento per la cura, la conservazione e il miglioramento degli stessi.

Le procedure per la redazione o revisione del PGF sono quelle fissate dall'art.7 del D.P.Reg. 23 febbraio 2003, n. 032/Pres.

I PGF sono predisposti mediante l'impiego dello specifico software Silva, fornito gratuitamente dal Servizio competente in materia di Selvicoltura , per garantire l'uniformità di stesura del Piano e per consentire il trasferimento di tutte le informazioni necessarie per la gestione degli archivi dell'Osservatorio del Legno Regionale.

4. Struttura del PGF

Il PGF si articola nelle seguenti parti:

- a- Relazione tecnica
- b- schede descrittive particellari
- c- prospetti riepilogativi
- d- cartografia
- e- zonizzazione del territorio
- f- operazioni e rilievi
- g- interventi programmati
- h- superfici non boscate in uso
- i- diritti di uso civico

a- Relazione tecnica

La relazione è un documento su supporto cartaceo ed informatico composto dalle seguenti parti:

- descrizione dell'ambiente
- analisi storica
- linee di piano
- azioni di piano

I contenuti delle parti di cui si compone la relazione sono fissati nelle direttive specifiche che verranno emanate dal Servizio competente in materia di Selvicoltura (Verbale delle Direttive) emanate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Forestale.

b- Schede descrittive particellari

Le schede descrittive particellari sono compilate adottando lo specifico *software* predisposto dalla Direzione Centrale provvedendo ad inserire i dati richiesti seguendo le specifiche modalità che verranno indicate nel Verbale delle Direttive. In detto verbale si individueranno altresì le parti delle schede descrittive particellari che dovranno essere stampate per essere disponibili anche in forma cartacea.

c- Prospetti riepilogativi

I prospetti riepilogativi sono ottenuti adottando lo specifico *software* predisposto dalla Direzione Centrale. Detti prospetti dovranno essere prodotti sempre anche in forma cartacea.

d- Cartografia

La cartografia da produrre si compone di carte obbligatorie e carte facoltative. Le carte facoltative saranno individuate nelle direttive specifiche che verranno emanate dal Servizio competente in materia di selvicoltura (Verbale delle Direttive) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Forestale.

Le carte obbligatorie sono le seguenti:

- a. carta catastale in sc. 1:10.000 dell'intera proprietà (su supporto solo cartaceo)
- b. carta della zonizzazione in sc. 1:25.000 per il territorio soggetto a pianificazione (su supporto cartaceo ed informatico)
- c. carta degli interventi in sc. 1:25.000 per il territorio soggetto a pianificazione (su supporto cartaceo ed informatico)
- d. carta della viabilità in sc. 1:10.000 per la superficie boscata (su supporto cartaceo ed informatico)
- e. carta delle unità tipologiche in sc. 1:10.000 per la superficie boscata (su supporto cartaceo ed informatico)
- f. carta degli aggregati colturali in sc. 1:25.000 per la superficie boscata a prevalente funzione produttiva (su supporto cartaceo ed informatico)
- g. carta delle età per i cedui in superficie boscata in gestione (su supporto informatico)

e- Zonizzazione

In questa parte sono illustrate le unità adottate per la zonizzazione del territorio. L'unità gestionale di base è costituita dalla particella forestale entro la quale vanno perseguiti gli obiettivi di piano (zonizzazione particellare). Le unità di ordine superiore hanno invece lo scopo di fornire informazioni di sintesi che consentono di avere una visione di insieme

della proprietà (zonizzazione di ordine superiore). I parametri, l'articolazione interna e i contenuti delle due diverse zonizzazioni sono fissati nelle direttive specifiche emanate dal Servizio competente in materia di selvicoltura (Verbale delle Direttive) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Forestale.

f- Operazioni e rilievi

La raccolta delle informazioni necessarie per la redazione del piano è condotta a livello particellare in modo diversificato a seconda del comparto di appartenenza della particella. La descrizione dettagliata dei singoli rilievi e delle varie operazioni è stabilita nelle direttive specifiche emanate dal Servizio competente in materia di Selvicoltura (Verbale delle Direttive) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Forestale.

g- Gli interventi programmati

Lo stato che si delinea dalla elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte durante la redazione del Piano va confrontato con gli obiettivi generali della pianificazione della proprietà. I risultati di questo confronto sono orientati a garantire il pieno funzionamento del sistema e alla ottimizzazione della funzione prevalente attribuita.

In particolare in questo capitolo si osservano le seguenti direttive:

- durante la martellata si fa riferimento alla massa cormometrica lorda fissata per la particella che, pur non assumendo un significato tassativo, deve essere il più possibile rispettata;
- qualora la massa che il piano prevede di prelevare sia intaccata da schianti o da eventi straordinari concentrati in parte della particella, non si escludono gli interventi colturali nelle restanti parti soprattutto se risultano urgenti per il mantenimento del sistema;
- non è ammesso il trasferimento in aree più agevoli del prelievo di massa previsto in aree meno agevoli;
- il piano indica l'area della particella che è interessata da interventi nel periodo di validità del piano: non è pertanto ammesso, salvo diversa disposizione di piano, limitare l'intervento nelle aree più agevoli trascurando le altre;
- gli assegni, espressi in volume cormometrico lordo tariffario, sono calcolati impiegando la tariffa propria della particella e sono registrati sul libro economico e/o su apposito software mantenendo separata la massa relativa a soggetti con diametro inferiore a 17.5 cm.;
- tutti gli assegni e i verbali di misurazione sono inviati agli uffici forestali per la registrazione e per il mantenimento aggiornato dei dati di piano; le modalità di trasmissione sono fissate nelle direttive specifiche che verranno emanate dal

Servizio competente in materia di Selvicoltura al momento della redazione del Verbale delle Direttive ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Forestale.

- Ai fini del computo della ripresa sono considerati tutti gli interventi di qualunque tipo ed entità escludendo solamente la massa dei soggetti di diametro inferiore a 17,5 cm.;
- La ripresa complessiva fissata dal Piano è tassativa;

h- Le superfici non boscate in uso

In questo capitolo si effettua una analisi e successiva valutazione sulla convenienza di conservare alle malghe la loro originale destinazione tenendo conto , nel contesto dell'economia pastorale del luogo, dell'accessibilità, della possibilità di rifornimento idrico, dello stato dei fabbricati, della posizione paesaggistica, dell'attrattiva turistica e in genere di tutti quei fattori che possono giustificare l'attività di alpeggio. Le aree pascolive attive, o che si ritiene di mantenere a tale destinazione, sono riportate in cartografia in sc. 1:5.000.

Si provvede altresì a descrivere le caratteristiche dei pascoli e i criteri d'uso, i miglioramenti culturali da adottare, le infrastrutture da realizzare e quelle in cui eseguire interventi di manutenzione. Il piano inoltre fissa il carico di bestiame in relazione alla superficie realmente soggetta al pascolo e alla sua produttività. Infine sono definite le eventuali applicazioni specifiche, anche in senso restrittivo, delle norme vigenti sul pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati (art. 26 del regolamento Forestale).

i- I diritti di uso civico

Il PGF indica l'esistenza di eventuali diritti di uso civico che gravano sui fondi interessati dalla pianificazione. Le azioni pianificatorie e gli interventi previsti dal piano si raccordano con i diritti di uso civico presenti e con le consuetudini locali consolidate.

5. Procedure per la redazione e l'approvazione

Il preventivo di spesa per la redazione o la revisione del PGF, una volta approvato dagli Enti cui compete il finanziamento, viene trasmesso al Servizio competente in materia di selvicoltura che, in qualità di responsabile del procedimento, provvede alla redazione del Verbale delle Direttive.

Il Verbale delle Direttive puntualizza gli aspetti di dettaglio della pianificazione in armonia con le presenti direttive generali.

Il Verbale delle Direttive è firmato dal funzionario regionale incaricato dell'istruttoria tecnica, dal Direttore del Servizio competente e controfirmato per accettazione dal proprietario richiedente il PGF e dal professionista incaricato. Nel verbale sono indicati i tempi per la presentazione del progetto di PGF.

Il progetto di PGF viene presentato al Servizio competente in materia di selvicoltura che provvede, anche con accertamenti da attuarsi tramite gli Ispettorati forestali competenti per territorio, al suo esame e verifica. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il Servizio redige il verbale di verifica finale ovvero formula osservazioni e/o richieste di modificazioni o integrazioni, che dovranno essere inserite nel progetto di PGF a cura del tecnico incaricato entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, per il periodo necessario alla modifica del progetto. Decorso inutilmente tale termine il progetto decade.

Per i complessi forestali ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei parchi naturali regionali, il progetto di PGF è contemporaneamente trasmesso anche all'Ente parco, che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla Direzione Centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.

Il progetto di PGF viene adottato nella versione definitiva dal proprietario ed è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore Centrale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali.

I PGF delle proprietà forestali regionali sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

6. Obbligatorietà del PGF

I PGF sono obbligatori per le proprietà forestali pubbliche.

DIRETTIVE PER I PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE ED AMBIENTALE

**(art. 9 D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. “Regolamento
Forestale)**

1. Definizioni

Il Progetto di Riqualificazione Forestale ed Ambientale (PRFA) rappresenta lo strumento di massimo dettaglio nel percorso di pianificazione della gestione forestale, attraverso il quale si attuano in concreto gli interventi selvicolturali nonché quelli complementari ad essi collegati. Di norma interessa un solo proprietario e una sola particella forestale.

E' attuato in conformità alle indicazioni della pianificazione generale e, ove presente, di quella particolare.

Il PRFA in genere non assume una valenza temporale superiore all'anno e rappresenta quindi uno strumento pianificatorio di breve termine, dando indicazioni di estremo dettaglio per l'arco di tempo strettamente necessario alla sua conclusione.

2. Obiettivi del Progetto di Riqualificazione Forestale ed Ambientale (PRFA)

Obiettivi del PRFA sono:

- integrare gli interventi di utilizzazione boschiva anche con aspetti a carattere ambientale e manutentorio della specifica area in esame;
- definire nel dettaglio le operazioni da eseguire in foresta in modo da renderne trasparente la realizzazione e il controllo;
- fornire uno strumento semplice e prontamente consultabile alla proprietà e agli organi di controllo;
- garantire la trasmissione e il pronto utilizzo dei dati relativi alle utilizzazioni forestali;
- semplificare le procedure autorizzative;

3. Contenuti del PRFA

Il PRFA comprende il progetto di taglio del soprassuolo principale e gli eventuali progetti relativi agli interventi colturali, alle vie d'esbosco aeree e terrestri, ai piccoli interventi volti al miglioramento delle condizioni ambientali ed idrogeologiche dei luoghi.

I PRFA rispondono ai principi della selvicoltura naturalistica adattandoli alle specifiche esigenze dei soprassuoli interessati dagli interventi.

I PRFA sono coerenti con le previsioni generali dei PGF e, dove presenti, dei PIP.

I PRFA sono predisposti mediante l'impiego dello specifico software Lignator per l'elaborazione di questi progetti, fornito gratuitamente, sia per garantirne la necessaria uniformità di stesura, sia per consentire il trasferimento di tutte le informazioni necessarie per la gestione degli archivi dell'Osservatorio del Legno Regionale o con elaborati che comunque permettano un agevole trasferimento dei dati.

4. Articolazione del PRFA

Il PRFA in quanto strumento operativo che individua gli interventi forestali da eseguire su una definita superficie boscata è strutturato nelle seguenti sezioni:

- **relazione generale** in cui vengono descritte le caratteristiche fisiche, morfologiche e vegetazionali della porzione di territorio interessata con l'individuazione degli obiettivi di progetto e la descrizione degli interventi adottati in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati; nella relazione sono contenute tutte le informazioni di superficie del lotto, di massa particellare, di ripresa prevista dal PGF o dal PIP;
- **piedilista** di martellata in cui sono indicati nel dettaglio i dati relativi ai prelievi eseguiti (tariffa applicata, numero di piante oggetto di taglio distinte per specie legnosa e diametro, volume cormometrico lordo, perdite di lavorazione, perdite per corteccia). I dati dei singoli prelievi sono sempre riferiti alla particella forestale di riferimento;
- **cartografia**: la superficie oggetto di intervento, i suoi confini e l'individuazione particellare, la viabilità esistente e quella prevista, le eventuali linee aeree di esbosco sono evidenziate in cartografia in

scala adeguata (1:5.000 e/o 1:10.000); al progetto è altresì allegata una cartografia d'insieme a scala 1:25.000;

- **elaborati particolari:** ai fini dell'approvazione di cui all'art. 9 comma 7, se il progetto prevede la costruzione di viabilità forestale o l'installazione di linee aeree di esbosco o la realizzazione di lavori di sistemazione idrogeologica che per tipologia richiedano le autorizzazioni previste in materia di vincolo idrogeologico, ad esso sono allegati tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento delle stesse (ad esempio, relazione descrittiva dell'opera, planimetria, sezioni, profilo, computo movimenti terra, particolari costruttivi, spaziatura tra le linee, tipo di linee);
- **norme tecniche particolari:** in questa parte sono dettate tutte quelle soluzioni tecniche che in fase esecutiva dovranno essere rispettate al fine di provvedere ad una corretta utilizzazione del bosco e ad una massimizzazione della qualità del prodotto legnoso da ottenere; qui viene richiamato l'obbligo per il contraente di rispettare le norme tecniche generali contenute nel Capitolato Generale d'Oneri di cui al D.P.G.R. del 7 dicembre 1987 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **norme amministrative particolari:** in questa sezione sono inserite tutte quelle condizioni specifiche finalizzate ad una chiara identificazione dei compiti e dei ruoli delle parti chiamate all'applicazione del contratto di vendita del lotto boschivo o di affidamento dei lavori boschivi (proprietario, impresa, responsabile delle utilizzazioni, organi di controllo); viene altresì richiamato l'obbligo per l'acquirente del lotto di rispettare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Oneri di cui al D.P.G.R. del 7 dicembre 1987 e successive modificazioni ed integrazioni o per l'impresa affidataria dei servizi di utilizzazione boschiva l'obbligo di rispettare le norme previste dal contratto di affidamento.

Quelle sopra specificate sono le dotazioni minime che tutti i PRFA devono obbligatoriamente contenere, ferma restando la facoltà del progettista di ampliarne il numero, il tipo e di approfondirne i contenuti.

5. Procedure per la redazione, il visto e l'approvazione

La redazione del PRFA avviene secondo le procedure previste dall'art. 9 del Regolamento Forestale.

Il "Visto" di cui all'art. 9 comma 7 del Regolamento Forestale è apposto sui progetti che risultano coerenti con le previsioni del PGF. In caso di contrasto fra il progetto presentato ed il PGF l'Ispettorato competente per territorio entro i trenta giorni previsti comunica al proprietario i motivi di contrasto affinché lo stesso provveda ad attivare il tecnico incaricato per le dovute correzioni. Solo dopo che tali modifiche sono state apportate il progetto può essere visto e quindi diventare esecutivo.

L'approvazione formale del progetto avviene nei casi di cui all'art. 9 comma 7 del Regolamento; la stessa procedura, che dovrà completarsi nel termine massimo di trenta giorni, viene altresì utilizzata anche nei casi di progetti eseguiti su proprietà pubblica non pianificata, con PGF scaduto o in fase di revisione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 13 del Regolamento Forestale si intendono PRFA complessi, quegli interventi che prevedono, contestualmente all'utilizzazione del lotto, la costruzione di viabilità forestale principale o l'installazione di linee di teleferica o la realizzazione di lavori di sistemazione idrogeologica che, per la loro esecuzione, richiedano atti autorizzativi. In tali casi la Direzione dei Lavori è affidata a tecnici agronomi-forestali abilitati.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.....DEL.....

**DIRETTIVE PER LA PLANIFICAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DELLE VIE AEREE DI ESBOSCO**
(art.13 D.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. "Regolamento Forestale")

1. Ambito di applicazione

Le seguenti direttive si applicano per le vie aeree di esbosco a carattere temporaneo strettamente connesse con le attività di utilizzazione boschiva mentre non si applicano per le vie aeree di esbosco a carattere permanente o che si elevano sopra il piano delle chiome, essendo queste soggette a provvedimenti autorizzativi di competenza di uffici non appartenenti alla Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali.

2. Definizioni

- **Teleferiche monofuni o palorci:** semplici teleferiche costituite da una sola fune portante, ancorata alle estremità, su cui i carichi scendono per gravità.
- **Gru a cavo tradizionali:** impianti costituiti da una fune portante ancorata alle estremità e da una traente, azionata da motore, che movimentano il carico.
- **Gru a cavo mobili:** impianti generalmente costituiti da un numero di funi variabile da due a quattro, di cui una portante, altre traenti che movimentano il carico ed altre ancora che azionano il carrello. A seconda della lunghezza della fune portante e del carico massimo trasportabile si distinguono a loro volta in:
 - Leggere: lunghezza inferiore a 400 m. e carico fino a 1,5 t.
 - Medie: lunghezza fra 400 m. e 550 m. e carico fino a 2 t.

- Pesanti: lunghezza oltre i 550 m. e carico oltre 2,5 t.
- **Via di esbosco o linea:** varco, naturale o artificiale, che permette il trasporto a fune dei tronchi all'interno del bosco.
- **Varco:** è lo spazio necessario a far passare la fune portante dell'impianto e i carichi ad essa collegati.
- **Spaziatura:** è lo spazio boscato esistente fra una linea e un'altra.

3. Criteri di pianificazione e realizzazione

La **pianificazione** della rete delle linee va effettuata nell'ambito della pianificazione generale dell'utilizzazione tenendo conto della morfologia del terreno, delle esigenze selvicolturali, del materiale legnoso da esboscare, della presenza di strade, di piazzali di deposito, degli ancoraggi.

In linea di principio la rete delle linee può avere le seguenti configurazioni:

- parallele: poste lungo la linea di massima pendenza
- parallele: oblique rispetto alla massima pendenza
- a ventaglio: dei due punti terminali uno rimane fisso e l'altro si sposta a seconda delle esigenze
- miste: combinazioni varie delle precedenti.

La **realizzazione** della linea va eseguita secondo la seguente procedura:

- rilievo di campagna;
- elaborazione progettuale;
- picchettamento sul terreno;
- individuazione dei sostegni e degli ancoraggi;
- martellata delle piante intralcianti l'installazione della linea;
- taglio del varco.

Le specifiche valutazioni tecniche, proprie di ogni singolo complesso boscato, impianto e progetto, non possono comunque prescindere dal rispetto dei parametri della tabella seguente.

Tipo impianto	Spaziatura minima	Varco massimo
Palorci	=	3 m.
Gru a cavo tradizionali		
- linee > 1.000 m.	70 m.	4 m.
- linee < 1.000 m.	50 m.	3 m.
Gru a cavo mobili		
- linee > 700 m.	50 m.	4 m.
- linee < 700 m.*	30 m.	3 m.

* nel solo caso dei diradamenti la spaziatura è ridotta a 20 m.

In sede di progettazione, di approvazione e di esecuzione sono valutate le soluzioni che permettono di ridurre al minimo indispensabile i varchi nel soprassuolo e il numero delle linee.

Oltre gli atti tecnici indicati nell'art. 15 del Regolamento Forestale al progetto è allegata una cartografia in scala 1:10.000 che fornisca una visione d'insieme degli impianti che si intendono installare con evidenziata la viabilità forestale presente, la direzione di esbosco e l'area interessata dai lavori.

4. Procedure per l'approvazione

I progetti di linee aeree temporanee di esbosco che rimangono sotto il livello delle chiome sono soggetti ad autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente od a preventiva dichiarazione presentata all'Ispettorato Forestale competente secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento Forestale.

Nei tempi e nei modi dallo stesso stabiliti, gli Ispettorati possono, in relazione a specificità locali e per esigenze di tutela dei complessi boscati interessati, formulare eventuali osservazioni tecniche o prescrivere norme esecutive particolari. Dette osservazioni o prescrizioni sono contenute nel provvedimento autorizzativo, nel caso di linee soggette a preventiva autorizzazione, o in un'apposita comunicazione da inviare al dichiarante in caso di linee soggette a preventiva dichiarazione.

L'autorizzazione o la comunicazione con cui si fissano le osservazioni o le prescrizioni particolari devono intendersi emanate ai soli fini forestali fatte salve quindi eventuali competenze in materia da parte di altri Enti od Uffici.